COMUNE DI BELFORTE DEL CHIENTI
Provincia di Macerata
43004

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 61 del Reg. Data 18-10-2016

Oggetto: NOMINA RESPONSABILE DEL POTERE SOSTITUTIVO EX L. 241/1990.

L'anno duemilasedici, il giorno diciotto del mese di ottobre alle ore 15:00, nella Sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si é riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PAOLONI ROBERTO	**SINDACO**	**P**
ANTINORI MARIO	**VICE SINDACO**	**A**
LOSEGO FRANCESCO	**ASSESSORE**	**P**

Presenti n. 2 Assenti n. 1

Partecipa il Segretario DOTT. TROJANI FABIO
Il Presidente Dott. PAOLONI ROBERTO in qualità di
SINDACO dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO il DL 5/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 35/2012, cosiddetto «*Semplifica Italia*», recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo con il quale il Governo ha inteso perseguire l'obiettivo di "*modernizzare i rapporti tra pubblica amministrazione, cittadini e imprese, puntando sull'agenda digitale e l'innovazione*";

VISTI, in particolare, gli artt. 1, comma 1, del D.L. 5/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 35/2012, e 13, comma 01, del D.L. 83/2012, convertito con modificazioni nella legge 134/2012, che hanno completamente innovato l'art. 2, comma 9 della L.241/90, introducendo tra l'altro, i commi 9/bis, 9/ter, 9/quater e 9/quinquies, che espressamente recitano:
9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.
9-bis. L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione. Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell'Amministrazione, è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile sulla home page, l'indicazione del soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter.
Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella propria.
9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.
9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsti dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte è espressamente indicato il termine previsto dalla legge o dai regolamenti di cui all'articolo 2 e quello effettivamente impiegato.

RILEVATO che le disposizioni anzidette non si applicano ai procedimenti tributari e a quelli in materia di giochi pubblici, secondo quanto disposto dal comma 2 dell'art. 1 del D.L. 5/2012;

CONSIDERATO che**:**
- l'articolo 1 del D.L. 5/2012 introduce alcune novità in materia di conclusione del procedimento amministrativo mediante modifica dell'articolo 2 della legge n. 241/1990 che stabilisce la disciplina generale dell'obbligo di provvedere in capo alle pubbliche amministrazioni;

- le disposizioni, in particolare, sono volte a rafforzare le garanzie del privato contro il ritardo dell'amministrazione nel rilascio del provvedimento amministrativo, prevedendo l'esercizio di poteri sostitutivi in caso di inerzia, nonché il riconoscimento della responsabilità disciplinare, amministrativa e contabile del dirigente o del funzionario responsabile.

CONSIDERATO altresì che la Pubblica Amministrazione ha il dovere di concludere il procedimento amministrativo mediante l'adozione di un provvedimento espresso entro il termine previsto dalla legge o dal regolamento, oppure, qualora le disposizioni di legge o regolamentari non prevedano un termine diverso, entro trenta giorni;

RICORDATO, a tal ultimo proposito, che la legge n. 69/2009 fa sistema con quella oggetto della presente deliberazione per i seguenti pregnanti motivi:
- la materia è stata oggetto di innovazione con l'articolo 7 della legge 69/2009 al fine di ridurre i termini di conclusione dei procedimenti ed assicurare l'effettività del loro rispetto da parte delle amministrazioni;
- con l'adozione della citata legge 69/2009, il rinnovato articolo 2 della legge 241/1990 stabilisce che i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro trenta giorni (termine in precedenza fissato in novanta giorni), a meno che disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di natura regolamentare, da emanarsi da parte di ciascuna amministrazione ai sensi dei commi 3, 4 e 5 dell'art. 2 della legge 241, prevedano un termine diverso;
- all'adozione di tali provvedimenti si provvede con uno o più regolamenti comunali che individuano i termini di conclusione dei procedimenti di competenza dell'amministrazione;
- in ogni caso, i termini fissati dalle amministrazioni non possono comunque essere superiori ai novanta giorni (laddove in precedenza non era fissato alcun limite temporale nella autonoma determinazione dei termini da parte delle amministrazioni);
- la legge ammette la possibilità di prevedere termini superiori ai novanta giorni in considerazione della «*sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento*»
- nei predetti casi, tuttavia, il termine massimo di durata non può oltrepassare comunque i centottanta giorni;
- i termini, infine, per la conclusione del procedimento decorrono dall'avvio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte.

RICORDATO, altresì, che la legge n. 69/2009, al fine di stabilire una rideterminazione dei termini procedimentali, con l'obiettivo di dare effettività a tali disposizioni, ha disciplinato le conseguenze del ritardo da parte dell'amministrazione, sia nei riguardi dei cittadini destinatari dell'azione amministrativa, sia nei riguardi dei dirigenti ai quali si possa far risalire la responsabilità del ritardo medesimo e che pertanto:
- sotto il primo aspetto, l'articolo 2-*bis* della L. 241 (introdotto dal citato art. 7) prevede l'obbligo del risarcimento del danno ingiusto cagionato al cittadino in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento;
- sotto il secondo aspetto, l'articolo 2, comma 9, prevede che la mancata emanazione del provvedimento nei termini previsti costituisce elemento di valutazione ai fini della responsabilità dirigenziale.

PRESO ATTO:
- che la scelta del Legislatore è, altresì, quella di far confluire la condotta inosservante del termine procedimentale nella valutazione della *performance* individuale di cui al D.Lgs. n. 150/2009 (cd decreto Brunetta) in linea, ancora una volta, con la sopra citata legge n. 69/2009, in particolare l'art.21, comma 1-*bis*, e nell'art. 23, comma 3 (in una accezione più ampia);

- che tale approccio rimanda a un monitoraggio della prestazione a opera di un soggetto organo di amministrazione attiva e non soltanto organismo consultivo e di controllo quale l'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) e dunque ad un soggetto, che sia posto in condizioni organizzative tali da valutare complessivamente e in special modo "organizzativamente e giuridicamente" tali prestazioni, condizioni che sono riscontrabili precipuamente nelle posizioni di natura apicale, ancor di più se abbinate alla direzione della triade dei controlli strategico, amministrativo e contabile;

VALUTATO che la norma:
- costituisce il fondamento per l'attuazione di un "commissariamento interno" in ciascuna Amministrazione nella quale un soggetto titolare di poteri decisionali in ambito procedimentale si renda inosservante dei termini prescritti, prevedendo per esplicita disposizione che il potere sostituivo si attesti al livello apicale;

- attribuisce la funzione sostitutiva agli organi tecnico-amministrativi, negando che possa sostituirsi un soggetto della sfera politica, ribadendo la scelta ordinamentale in favore della distinzione di competenze tra sfera politica e sfera gestionale (si legga la testuale previsione che il sostituto debba essere individuato "*nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione*" intendendosi, con il termine "amministrazione", la sfera "gestionale");

VALUTATO, altresì, che la legge 6 novembre 2012 n. 190 *Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*" cd. "Anticorruzione" in particolare per quanto attiene al tema del presente atto:

- impone a ogni ente di monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti (art 1, comma 9, lett d);

- assicura la trasparenza dell'attività amministrativa imponendo alle Amministrazioni la pubblicazione nel sito web istituzionale delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione in ragione del fatto che la trasparenza costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione (art. 1, comma 15);

- impone a ogni ente di eliminare tempestivamente le anomalie ai fini del rispetto dei termini procedimentali e di pubblicare i risultati del monitoraggio, di cui al comma 9 lett d, nel sito web istituzionale (art. 1, comma 28);

- obbliga le Amministrazioni a rendere accessibili in ogni momento agli interessati tramite strumenti di identificazione informatica le informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi che li riguardano, comprese quelle relative alla stato della procedura, ai relativi tempi e allo specifico ufficio competente in ogni singola fase (art. 1, comma 30);

- delega il Governo a emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge un decreto legislativo per la disciplina organica degli illeciti, e relative sanzioni disciplinari, correlati al superamento dei termini di definizione dei procedimenti amministrativi (art. 1, comma 48).

RICORDATO che il comma 7 della predetta legge 190/2012 prescrive che *"Negli enti locali, il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel segretario, salva diversa e motivata determinazione";*

RICORDATO, altresì, che la legge 7 dicembre 2012 n. 213, di conversione del DL 10 ottobre 2012 n. 174, assegna al Segretario comunale la direzione del controllo amministrativo, contabile e di gestione;

VISTO l'art. 97, comma 4, del T.U.E.L. in virtù del quale "*il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività";*

VISTA la delibera di G.C. n. 17 del 01/03/2013 con cui era stato nominato come responsabile del potere sostitutivo il segretario comunale D.ssa Lucilla Secondari;

CONSIDERATO che il Segretario Comunale, d.ssa Lucilla Secondari, a far data dal 16/09/2016, per raggiunti limiti di età, ha cessato la propria attività lavorativa presso il Comune di Belforte del Chienti;

ACCERTATO che il nuovo Segretario Comunale, subentrato alla D.ssa Secondari a partire dal 04/10/2016, è il dr. Fabio Trojani, che svolge l'incarico di reggenza dell'Ufficio di Segreteria anche presso i Comuni di Apiro e Poggio San Vicino;

RITENUTO, per tutte le disposizioni sin qui ricordate e il sistema complessivo che se ne ricava in ordine al soggetto che esercita la funzione apicale negli enti locali, e vieppiù per la norma decisiva di cui al citato art. 97 del TUEL 267/2000, di individuare nel Segretario Comunale dell'Ente il soggetto a cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia del Responsabile del Procedimento e a cui il privato può rivolgersi per la conclusione del procedimento stesso;

RITENUTO altresì, di stabilire che in ragione della configurazione della organizzazione dell'Ente e della presenza di dipendenti con posizione organizzativa, di articolare l'attuazione della presente deliberazione nel modo seguente:

- nel caso il procedimento debba essere concluso da un responsabile diverso dalla P.O. sarà quest'ultimo ad attivare il procedimento sostitutivo e solo in caso di inattivazione da parte del titolare di P.O., il Segretario comunale procederà in sostituzione;
- nel caso in cui il procedimento debba essere concluso direttamente dalla P.O. sarà il Segretario comunale a procedere in sostituzione concludendo il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario;

RICORDATO l'art. 54 del D. Lgs. 82/2005 (Codice Digitale dell'Amministrazione pubblica – CAD) sui contenuti dei siti delle pubbliche amministrazioni con particolare riferimento al comma 1, lettere "b" e "c";

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica del responsabile del Servizio reso ai sensi dell'art. 49 del Decreto Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che il presente atto non necessita acquisire il parere di regolarità contabile, non rivestendo alcun aspetto che direttamente o indirettamente presenti profili finanziari, economici o contabili;

Con votazione favorevole ed unanime, espressa ed accertata nei modi e nelle forme di legge ;

DELIBERA

1. Di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di individuare nel nuovo Segretario Comunale dott. Fabio Trojani la figura a cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia previsto dall'art. 2, comma 9 bis, della L.241/90;

3. di stabilire che in ragione della configurazione della organizzazione dell'Ente e della presenza di dipendenti con posizione organizzativa, di articolare l'attuazione della presente deliberazione nel modo seguente:

- nel caso il procedimento debba essere concluso da un responsabile diverso dalla P.O. sarà quest'ultimo ad attivare il procedimento sostitutivo e solo in caso di inattivazione da parte del titolare di P.O., il Segretario comunale procederà in sostituzione;
- nel caso in cui il procedimento debba essere concluso direttamente dalla P.O. sarà il Segretario comunale a procedere in sostituzione concludendo il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario;

4. di disporre che i responsabili dei procedimenti di competenza dovranno indicare in ogni comunicazione relativa ai procedimenti stessi, il nominativo del predetto Responsabile con potere sostitutivo;

5. di trasmettere copia del presente provvedimento a tutti i dipendenti con posizione organizzativa e al Segretario comunale;

6. di disporre, a cura del Segretario comunale in qualità di Responsabile in via generale del procedimento di sostituzione, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet del Comune in formato tabellare e con collegamento ben visibile sulla home page, come richiesto dalla normativa vigente;

Di dichiarare il presente provvedimento, stante l'urgenza, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del decreto legislativo 18/8/2000 n. 267.

PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO

****

PARERE del revisore dei conti ai sensi del Regolamento di Contabilità

[]- FAVOREVOLE []- CONTRARIO

Li .....

IL REVISORE DEI CONTI

F.to .....

****

ART. 49 DEL D.LGS 18 AGOSTO 2000, N. 267 "TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI"

PARERE del responsabile dell'ufficio in ordine alla regolarità tecnica della proposta:

[]- FAVOREVOLE []- CONTRARIO

Li .....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to .....

****

PARERE AI SENSI DELL'ART. 153 COMMA 5 DEL D.GLS 18 AGOSTO 2000, N. 267 "TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI" PER LA REGOLARITA' CONTABILE E PER LA COPERTURA FINANZIARIA.

[]- FAVOREVOLE []- CONTRARIO

li .....

IL RAGIONIERE COMUNALE

F.to .....

****

Approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE **IL SEGRETARIO COMUNALE**
F.to Dott. PAOLONI ROBERTO F.to DOTT. TROJANI FABIO

==========

Li 17-02-2017

Della su estesa deliberazione, ai sensi art. 124 D.Lgs 267/2000, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DOTT. ROMAGNOLI LUCA

==========

Il responsabile del servizio, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la deliberazione é stata affissa all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi
dal 17-02-017 al 03-03-017 senza reclami.

li, 04-03-017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DOTT. ROMAGNOLI LUCA

==========

Il sottoscritto Segretario Comunale ATTESTA che la presente deliberazione:

- E' comunicata ai signori capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 D.Lgs n. 267/2000;
  Prot. n. 797 Li 17-02-2017

- E' dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, c. 4 D. Lgs 267/2000).

- E divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla ultimazione della pubblicazione (Art. 134, c. 3 D. Lgs 267/2000).

li, 14-03-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. TROJANI FABIO

==========

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, li 17-02-017

IL SEGRETARIO COMUNALE
*F.to DOTT. TROJANI FABIO

*Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs n. 39/93.

==========